



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 9 settembre 2013, n. 222

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale -- Modifica ed integrazione di impianto con attività di stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti a bordo delle navi che approdano nel porto di Taranto - Integrazione Determina Dirigenziale n. 186 del 04.07.2013 - Proponente: Nigromare S,r.l.

L'anno 2013 addì 9 del mese di settembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

Con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS n. 186 del 04.07.2013 è stato espresso, per tutte le motivazioni riportate nello stesso atto, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.06.2013 e richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti coinvolti nella procedura di compatibilità ambientale, giudizio favorevole condizionato di Valutazione di Impatto Ambientale progetto concernente la modifica e l'integrazione di impianto con attività di stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti a bordo delle navi che approdano nel porto di Taranto, proposto dal legale rappresentante della Nigromare S.r.l., con sede legale in Matera alla Via della Croce, 156.

RILEVATO CHE:

- successivamente alla trasmissione della predetta Determinazione, il Servizio regionale Tutela delle Acque, con nota prot. 3147 del 05.07.2013, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 7556 del 26.07.2013, rilevava che l'area oggetto di intervento ricade in una zona interessata da "Contaminazione Salina". In tali aree, il Piano regionale di Tutela delle Acque ha previsto misure tese ad alleviare lo stress sulla falda (si vedano in proposito le misure 2,10 nell'allegato 14 del PTA), tra le quali:
- sospensione al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui od industriali;
- verifica, in sede di rinnovo di precedenti concessioni, delle quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 20 volte il valore assoluto del carico piezometrico (riferita al l.m.m.).
- verifica, all'atto del rinnovo di precedenti concessioni, che la portata massima emungibile, da determinare sia tale da limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 50% del

valore dello stesso, verificando che le acque estratte siano qualitativamente compatibili con le caratteristiche del terreno e delle colture da irrigare.

Con la medesima nota il Servizio Tutela delle Acque inoltre richiamava:

- relativamente al trattamento dei reflui, il rispetto della normativa vigente nazionale e più in particolare regionale circa la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati (vd. Regolamento Regionale n. 26/2011).

- relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche, il rispetto della normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché del Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.

Tutto ciò premesso e stante dunque la necessità di apportare una integrazione alla D.D. n. 186 del 04.07.2013, nella seduta del 27.08.2013 si provvedeva a portare a conoscenza il Comitato Reg.le di V.I.A. di tale pronunciamento.

Lo stesso Comitato, prendendo atto del parere del Servizio regionale Tutela delle Acque, ne condivideva le prescrizioni in esso contenute.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di integrare, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 27.08.2013, la Determinazione del Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS n. 186 del 04.07.2013 concernente il giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto di modifica e integrazione di impianto con attività di stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti a bordo delle navi che approdano nel porto di Taranto, proposto dal legale rappresentante della Nigromare S.r.l., con sede legale in Matera alla Via della Croce, 156 con le prescrizioni espresse dal Servizio regionale Tutela della Acque

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto ed è altresì subordinato alla restituzione agli usi legittimi del suolo in ragione della localizzazione dell'impianto nel SIN;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio

Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS

Ing. C. Dibitonto
